

- **Chiede di essere ammesso al prelievo selettivo alla specie cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022.**
- **Istante dichiara di aver preso visione del regolamento emanato dell'ATC AT2 "Sud Tanaro" e di accettarne e rispettarne scrupolosamente le disposizioni.**
- **Esprime la propria richiesta, non vincolante per l'ATC AT2 "Sud Tanaro", nell'assegnazione del periodo e nella scelta del capo.**
- **Scelta del periodo (Barrare casella)**

2 PERIODI CONSECUTIVI (SINGOLO CAPO) Specificare i periodi _____

TUTTO IL PERIODO (5 CAPI)

ALLEGATI

- fotocopia di documento d'identità valido in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta;**
- Copia della ricevuta del versamento di €. 50,00 (Cinquanta/00);**
- Copia della ricevuta del versamento di €. 150,00 (Centocinquanta/00);**
- Attestato di abilitazione alla caccia di selezione e prova di tiro ai sensi della L.R. 5/2018**

Data | _____ | Firma (2) | _____ |

(1) L'art. 3, comma 1 della legge 127 del 15/5/1997 ha specificato che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto valido) hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Pertanto i dati forniti contestualmente all'istanza da presentare ad un'Amministrazione pubblica o a gestori di servizi pubblici possono essere convalidati mediante la semplice esibizione di un documento d'identità all'addetto al ricevimento dell'istanza stessa o nel caso d'invio della istanza a mezzo posta mediante allegata fotocopia del documento d'identità. L'esibizione o la trasmissione di documento non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso, comportamento punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione ha comunque la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento d'identità.

(2) N.B. La firma va apposta avanti l'addetto al ricevimento della domanda previa esibizione di documento di identità valido o comprovata da fotocopia dello stesso nel caso di trasmissione a mezzo posta.

(3) L'art. 3, comma 9 della citata legge 127/97 stabilisce altresì che l'atto di notorietà può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di atto notorio purché i fatti, gli stati o le qualità personali siano a conoscenza diretta dell'interessato.